

ATTO NOTORIO NON NEGOZIABILE

PROT. N° XX-000/0000

Martedì, 01 Gennaio 2018

Località – Penisola italica (EE)



Postmaster: mario rossi

SSN e CF (Ex): # XXXXXX00X00X000X™

(Ora): # xxxxxx00x00x000x™

ROSSI MARIO¹ TRUST

ROSSI MARIO XXXXXX00X00X000X™

CASA COMUNALE - 00000 LOCALITÀ (XX)

FINANCING STATEMENT No. 0000-000-0000-0 del 00/00/0000

P.E.C.: xxxxxxxxxxxx@pec.it

00/00/0000



**STRUMENTO DI PAGAMENTO DI INCLUSIONE FINANZIARIA
& DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(Art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E/O PRIVATI

RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO

Mario Rossi, soggetto di Diritto Internazionale

Disponente sul TRUST per Diritto, Trustee/Amministratore attivo

Prot. Comune di LOCALITÀ (XX) n. 0000 del 00/00/0000

C.F. xxxxxx00x00x000x

Domicilio eletto: xxxxxxxxxxxx@pec.it

Protocollo n. XX-000/0000

Spettabili ENTI-AZIENDE

AI/Alla INDICARE IL DESTINATARIO DEL PAGAMENTO

Direzione Generale / Sede Amministrativa / o Altro

Via, 00 - 00000 Località (XX)

Tel. 00-000000 Fax: 00-000000

P.E.C.: xxxxxxxx@xxxxxxx

AI/Alla INDICARE IL PROPRIO ISTITUTO

Direzione Generale / Sede Amministrativa / o Altro

Via, 00 - 00000 Località (XX)

Tel. 00-000000 Fax: 00-000000

P.E.C.: xxxxxxxx@xxxxxxx

e, per conoscenza:

All'AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE LOCALITÀ

Via, 00 - 00000 Località (XX)

Tel. 00-000000 Fax: 00-000000

e-mail: xxxxxxxx@agenziaentrate.it

P.E.C.: xxxxxxxx@pce.agenziaentrate.it

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice Fiscale 80415740580 D-U-N-S© Number 428374839

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (RM)

Tel. 06-47614323/4346/3841 Fax: 06-47618135

e-mail: segreteria.capogabinetto@mef.gov.it PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

All'AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA info@eba.europa.eu

Alla BANCA D'ITALIA tes@pec.bancaditalia.it

AI DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale ram@pec.bancaditalia.it

Servizio Supervisione bancaria 1 sb1@pec.bancaditalia.it

Servizio Supervisione bancaria 2 sb2@pec.bancaditalia.it

Servizio Supervisione intermediari finanziari sif@pec.bancaditalia.it

Servizio Ispettorato vigilanza vis@pec.bancaditalia.it

Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza riv@pec.bancaditalia.it
Divisione Coordinamento SSM ssm@pec.bancaditalia.it
Divisione Quality Assurance della vigilanza qav@pec.bancaditalia.it

AI DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E PAGAMENTI AL DETTAGLIO

Servizio Banconote ban@pec.bancaditalia.it
Servizio Gestione circolazione monetaria gcm@pec.bancaditalia.it
Servizio Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio ssd@pec.bancaditalia.it

AI MEF - Dipartimento del Tesoro - dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

AI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA capo.gabinetto@giustiziacert.it

Alla GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Località xxxxxxxxx@pec.gdf.it & Nucleo Speciale Polizia Valutaria rm0530000p@pec.gdf.it

Alla DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA dipps028.0000@pecps.interno.it

AI COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA csf@pec.mef.gov.it

All'ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI CREDITIZI ufficiovigilanzaoam@pec.organismo-am.it

Alla COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA consob@pec.consob.it

AI CATASTO MONETARIO EUROPEO - Anagrafe Euro Scritturale catastomonetarioeuropeo@gmail.com

OGGETTO: AFFIDAVIT ATTO NOTORIO, NOTIFICA DI CORTESIA, ISTANZA DI ACCESSO, DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO E TRASFERIMENTO PER CONTANTE “SCRITTURA CONTABILE N° XX-000/0000”

In relazione al **indicare nei dettagli l'oggetto del pagamento** del 00/00/0000 “allegato n. 1”, intestato a **ROSSI MARIO™** C.f. **XXXXXX00X00X000X™**, sul quale **Mario Rossi**, col consenso dell'essere vivente “**mario**, della Discendenza **Rossi**”, è Disponente/Trustee/Amministratore/Tutore/Curatore, relativamente al pagamento dell'importo totale indicato nel documento di cui all'oggetto della presente,

DICHIARO

“Premesso che le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritto od obblighi, e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato ... Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione ...” «Cassazione sentenza n. 46669/2011». Inoltre, il pagamento con moneta scritturale avviene con l'aggiornamento dei terminali informatici in base all'Art. 3 C. 1 del decreto legge 13/08/2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148).

LA CREAZIONE DI DENARO ELETTRONICO FIDUCIARIO UCC §1-103, UCC §4-110

La procedura, intesa a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, si attiene all'art. 7 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 del 08/03/1999, inserita nella Gazzetta Ufficiale della REPUBBLICA ITALIANA il 20/05/2015 serie generale n. 115: “Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti umani e di promuovere la loro accettazione.” . La Risoluzione sancisce lo scopo di rendere l'essere umano libero rispettando la **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** (UDHR) del 10.12.1948 (ratificata con legge n. 881/1977) in particolare negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, e rispettando, altresì, il **Diritto Canonico** desunto da Genesi 1,27 “Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò”. Chiunque si opponga, in qualsiasi modo, alla creazione di denaro elettronico fiduciario e, quindi, alla libertà dell'essere umano, ne risponde personalmente (UCC Doc #: 2012113593, artt. 28 e 54 Costituzione Italiana, legge n. 18 del 27 febbraio 2015) secondo l'art. 600 del c.p., e sarà passibile di arresto in flagranza di reato (art. 383 c.p.p.) .

Come tutto il Diritto internazionale, il principio di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne: per esempio, in Italia, vi è la legge n. 881/1977; nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul Diritto interno. *De scientia*.

Creazione denaro elettronico fiduciario UCC §1-103, UCC §4-110 in accredito nel conto corrente con IBAN N° **XX 00X000000000000000000000** presso l'Istituto, **filiale/agenzia di Località (XX)**, intestato a **ROSSI MARIO UCC §3-110**.

Emesso in data 00/00/0000 UCC §3-113

000.000,00 EUR

CAUSALE: AIUTO UMANITARIO

- 1) Tenuto conto che i governi, come pure BIS-BRI (Bank for International Settlements, anche Banca dei Regolamenti Internazionali, ECB-BCE (European Central Bank, anche Banca Centrale Europea), EBA-ABE (European Banking Authority, anche Autorità Bancaria Europea) e KMPG (multinazionale olandese fornitrice di servizi professionali in amministrazione, finanza e consulenza legale, fondata da Klynveld, Marwick, Peat, Goerdeler) dichiarano, ammettono e accettano la prassi con cui le banche non centrali creano moneta scritturale nell'erogare prestiti e pagamenti, come dichiarato da Gianluca Trequattrini per conto di Carmelo Barbagallo capo della Vigilanza di BANCA D'ITALIA in risposta scritta ad una interrogazione dell'On.le Alessio Mattia Villarosa, nella Commissione Finanze: congiunta Camera-Senato, del 17 gennaio 2017, nonché confermato dal **Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza 06/09/16 resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, nella quale si afferma**: “quanto, invece, alla violazione dell'art. 127 (ex art. 105) del trattato istitutivo dell'Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all'art. 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l'Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all'era del sistema aureo...”, principio ripreso dal **Tribunale di Cremona, con l'ordinanza 310317 RG 2144/16**, e che qualora il pagamento non venisse accettato, il debito si considererà comunque estinto poiché non è consentito al creditore rifiutare l'euro scritturale senza giustificato motivo (Cass. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007), e che inoltre – per il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e dagli artt. 1, 2, 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 gennaio 1948 (ratificata con la legge 881 del 1977) – **tutti, non solo le banche, possono creare denaro elettronico fiduciario denominato in euro UCC §4-110, UCC §4-206** perché a nessuno viene vietato di farlo «la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge» UCC §1-301, UCC §1-304. *De scientia*.
- 2) La stessa ECB (BCE) nel Febbraio 2015, nel suo “Virtual currency schemes - a further analysis” a pag. 24 ha sostenuto: “Per l'accettazione di denaro per i pagamenti, solo le banconote e le monete in euro hanno corso legale 50/51 nei paesi dell'area dell'euro e quindi, per legge, devono essere accettati come pagamento per un debito all'interno di tali paesi. 52 Il denaro scritturale 53, o moneta bancaria, in euro e moneta elettronica 54 (e-money) in euro non hanno corso legale. Tuttavia, queste forme di denaro sono ampiamente accettate per tutti i tipi di pagamenti per scelta. L'euro come valuta può quindi assumere la forma di banconote, monete, denaro scritturale e moneta elettronica.”. “I soldi scritturali sono fondi detenuti in conti di deposito a vista presso banche commerciali. Questi saldi sono considerati denaro e possono essere trasferiti da persona a persona tramite transazioni di pagamento, come bonifici, addebiti diretti o pagamenti con carta.”. “Banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica sono “fondi” ai sensi dell'articolo 4.15 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.11.2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (PSD). Le valute virtuali non possono essere considerate fondi e non sono in quanto tali soggette al PSD. Ciò non significa, tuttavia, che determinati servizi connessi a sistemi di valuta virtuale potrebbero non essere considerati coperti dalle leggi nazionali sui servizi di pagamento. Vedi le recenti decisioni dei tribunali francesi riguardanti il servizio di conversione di valute virtuali (Tribunale commerciale di Créteil, 06.12.2011, e Corte d'appello di Parigi, 26.09.2013)”. La facoltà delle banche non centrali, descritta al punto 1, di creare e depositare euro digitali in assenza di qualsiasi norma di legge che conferisca loro questa funzione, è riconosciuta in base al principio che ciò che non è proibito, o riservato, è lecito. *De scientia*.
- 3) Atteso altresì che il falso contabile della moneta bancaria è stato, anche di recente, posto in evidenza in “La moneta è capitale o debito di chi la emette” di Biagio Bossone, Banca Mondiale, <http://www.economiaepolitica.it/banche-e-finanza/moneta-banca-finanza/la-moneta-e-capitale-o-debito-di-chi-la-emette/> **lo/la** scrivente non può essere assoggettato/a alla imposizione di riciclare tale moneta utilizzandola, nello specifico, per questo pagamento, sussistendo viceversa l'obbligo giuridico di astenersi dal violare norme imperative a rilevanza penale, compreso il d.lgs. n. 231 del 2001 che ha istituito i codici etici degli Istituti Bancari. *De scientia*.
- 4) Visto anche l'art. 1813 del c.c. che recita testualmente: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”. *De scientia*.
- 5) Con la presente, e con scritturazione contabile di cui allego copia “Appendice”, in applicazione del principio enunciato dal Diritto e dalla Giurisprudenza, *Salvis Iuribus*, io **Mario Rossi**, Disponente, per Diritto, sul TRUST

designato in epigrafe, **creo 000.000,00 (xxxxxxxxxxxxmila/00) EUR scritturali**, mediante l'amministrazione e la disposizione fiduciaria con c.f./CIF "xxxxxx00x00x000x™", intestata a "**ROSSI MARIO™ TRUST**", e relativa scritturazione contabile di cui in chiusura allego atto, **senza pregiudizio UCC §1-308, e li notifico e bonifico, disponendo la contabilizzazione corretta e immediata, sul conto corrente intestato a indicare il destinatario "IBAN XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" UCC §3-108, UCC §3-110, UCC §3-601, UCC §4-110, UCC §4A-202, UCC §4A-206 invitandovi a contabilizzarli correttamente subito con annotazione sul libro giornale (art. 2214 Codice civile) UCC §4-201, UCC §4-202, UCC §4-204, UCC §4A-103, provvedendo io stesso/a a contabilizzarne correttamente la creazione, ovvero mettendo nelle ENTRATE la quantità di euro creati e nelle USCITE quelli spesi UCC §1-304 UCC §3-109, disponendo, altresì, che sia fornito l'accesso al libro giornale/bilancio per la verifica della corretta contabilizzazione².**

Quale garanzia della somma creata si fa riferimento al titolo di Stato di cui al documento "Atto di nascita" del SOGGETTO GURIDICO "ROSSI MARIO" n. 00 di registro, P I, S A, anno 0000, del Comune di XXXXXXXXXXXX (XX). De scientia.

- 6) La lettera raccomandata e/o la ricevuta elettronica di consegna vale per conferma d'avvenuta creazione e transazione UCC §4A-209, UCC §4A-404. *De scientia.*
- 7) In riferimento al **punto 1**, con il presente documento non si commettono reati UCC §2-201, UCC §2-271, UCC §4A-204, UCC §5-109, artt. 640 c.p. 640 ter c.p., 646 c.p., 648 c.p., 648 bis c.p., 648 ter c.p., 648 ter 1 c.p., 648 quarter c.p., 2041 c.c., 2042 c.c. in base agli UCC Doc n#: 2012114776 e UCC Doc n#: 2012127914 perciò è **negato il consenso** ad ingiunzioni od ordini restrittivi riguardo il conto corrente di deposito del **denaro elettronico fiduciario creato** UCC §4A-503, UCC §4A-507. *De scientia.*
- 8) Visto inoltre quanto recitano due sentenze della Corte Suprema U.S.:
 - a) del 1795 (Penhallow vs. Doane's Administrator, 3 US 54, 1 L.Ed.57, 3 Dall. 54)
"Nella misura in cui ogni governo è una persona artificiale, un'astrazione, e una creatura della mente soltanto, un governo è in grado di interfacciarsi solo con un'altra persona artificiale. [...] La manifestazione giuridica di ciò è che nessun governo, nonché qualunque legge, agenzia [...] può occuparsi di qualcosa di diverso dalle aziende, dalle persone artificiali e dai contratti tra di loro". Le persone artificiali, o persone giuridiche, sono propriamente delle società in TRUST, che hanno un beneficiario (che ne fruisce), un amministratore (che le amministra) ed un esecutore, che garantisce la validità del contratto tra i due.
 - b) del 1796 CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70
(<http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt>), in cui si è definito quanto segue: "Quindi, ogni uomo è indipendente da tutte le leggi ad eccezione di quelle naturali. Egli non è vincolato da alcuna istituzione creata da suoi simili senza il suo consenso".
- 9) Considerato l'ordine presidenziale esecutivo nr. 13818 del 21 Dicembre 2017 del Presidente degli Stati Uniti d'America e relativo protocollo nr. 82 FR 60839 presso l'U.S. Government Publishing. *De scientia.*
- 10) Tenuto conto del Canone 2057 del Diritto positivo che recita testualmente: "Qualsiasi Amministratore o Esecutore che si rifiuta di sciogliere immediatamente un Trust di *Cestui Que (Vie)*, su una Persona che stabilisce il suo status e la sua competenza, è colpevole di frode e violazione sostanziale dei doveri fiduciari che richiedono l'immediata rimozione e punizione." . *De scientia.*

Invito a riconoscere o confutare che il denaro in circolazione è stato creato e viene tutt'ora creato illecitamente, avendo come corrispettivo il cosiddetto Human Capital (<https://www.scribd.com/doc/144661673/Ucc-Collateral-Westpac>), ovvero il valore proprio di ogni essere umano, successivamente all'epoca della "grande crisi" del 1929, cui seguì la trasformazione delle nazioni (realtà solidali e legate a sovranità e sentimenti comuni) in stati, ovvero enti-aziende (creazioni artificiali), corporation private, con iscrizione alla SEC (Securities and Exchange Commission), che è un pubblico e planetario registro di aziende, ove il Ministero di cui è amministratore pro tempore è indicato come referente.

Ribadito con l'iscrizione alla SEC "REPVBBLICA ITALIANA, STATO ITALIA, ITALY REPUBLIK OF CIK#.0000052782 – SIC: 8888 – FOREIGN GOVERNMENTS", e con integrazione nel Codice Civile del Codice Commerciale (r.d. 16 marzo 1942 n. 262).

CAVEAT: Essendo il denaro elettronico fiduciario creato, contabilizzato e versato, l'istituto di intermediazione finanziaria è obbligato a contabilizzarne il credito (Art. 2621 c.c.) e versarlo entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine (Art. 2 decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2009, n. 179 & Direttiva europea n. 2007/64/CE del 13 novembre 2007) UCC §1-205, poiché **non è consentito rifiutare l'Euro come mezzo di pagamento finale UCC §4-203, UCC §4A-209.**

VISTO: La responsabilità personale illimitata derivante dall'azione ATTUATA dai Documenti Eterni, Universali e Internazionali Rif. UCC Doc. N° 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914 debitamente depositati e registrati da One People's Public Trust (OPPT), incluso UCC Doc #2013032035 ed in perpetuo dal Documento UCC Doc #2000043135 e il "Financing Statement, UCC registration, in Washington State Department of Licensing Uniform Commercial Code - Debtor Information Search report - Date of Filing: 00.00.0000 - Time of Filing: 00:00:00 AM - File Number: 0000-000-0000-0, Lapse date: 00.00.0000" -, dispongo l'esecuzione del pagamento a saldo per contante indirizzato a indicare il destinatario, Via - 00000 LOCALITÀ (XX) "IBAN XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", da contabilizzare correttamente e subito. Vi diffido ad adempiere al presente dispositivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 5 c.p. "Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale".

Il presente dispositivo sarà considerato accettato per silenzio-assenso (Art. 20 legge n. 241/1990 e relative modificazioni). L'eventuale confutazione dovrà essere firmata in umido da un funzionario sotto la propria responsabilità personale di spergiuro e frode, congiuntamente e disgiuntamente all'ente che rappresenta (Art. 28 Costituzione) e inviata entro 21 (ventuno) giorni al domicilio elettivo del disponente. La mancata confutazione del presente atto in ogni sua parte con prove documentali (Art. 234 c.p.p.) comporterà la validità del dispositivo.

In caso di inosservanza/violazione del diritto, e senz'altro avviso, sarà mia facoltà attivare i canali giudiziari competenti. Nel fornirmi risposte saranno ritenute valide solo quelle con motivazioni giusnaturalistiche e non mere opinioni personali derivanti da disinformazione, inesperienza o incompetenza, o citando termini di legge subordinati al diritto internazionale. *Nunc Pro Tunc, Praeterea Preterea.*

mario, della Discendenza Rossi, "essere vivente" uomo/donna, tramite la Persona fisica Mario Rossi™, Disponente sul TRUST per diritto, nonché Curatore e Trustee del TRUST designato in epigrafe ROSSI MARIO, senza pregiudizio UCC § 1-207 e UCC § 1-308.

Deus Meumque Jus, solo, unico, legale Creditore, lecito/legale e legittimo Rappresentante, Disponente, Garante, Beneficiario, Amministratore/Trustee e Custode della Persona fisica e della Persona giuridica Mario Rossi™ e del SOGGETTO GIURIDICO ROSSI MARIO™.

Atto redatto e tutelato ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

Località, 00/00/0000

In fede e onore
Salvis iuribus

(autografo non negoziabile)
Tutti i Diritti riservati da sempre, ora e in perpetuo
Senza Pregiudizio UCC §1-207 - §1-308

APPENDICE: Scrittura contabile di creazione di Euro scritturali

Oggetto: DISPOSITIVO DI ACCREDITO MEDIANTE TRUST ROSSI MARIO XXXXXX00X00X000X™

Esercizio giornale ANNO - Esercizio bilancio ANNO - Data registrazione 00/00/0000 - Causale: "Indicare la causale a saldo per valuta scritturale rif. Indicare il documento del 00/00/0000".

Soggetto creante-emittente: "Mario Rossi", Disponente sul TRUST "ROSSI MARIO" per Diritto. Data: 00/00/0000 - Data di ultima modifica 00/00/0000

Destinatario: Indicare il destinatario, Part. IVA 00000000000 C.f. XXXXXX00X00X000X

DATI GENERALI

Esercizio giornale ANNO
Esercizio bilancio ANNO
Data registrazione: 00/00/0000
Causale: AIUTO UMANITARIO

Creatore-emittente: Mario Rossi
Data disposizione: 00/00/0000
Data esecuzione: 00/00/0000
Data ultima modifica: 00/00/0000

CONTI			
CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
Cassa Valuta Scritturale			0,00
Ricavi da creazione di valuta scritturale	Diritto e Giurisprudenza (Ordinanze)		000.000,00
Cassa Valuta Scritturale			000.000,00

MASTRINO MONETARIO (DEL CREANTE LA VALUTA ELETTRONICA) UCC §4-201 (EUR)

DATA OPERAZIONE DI CASSA UCC §3-113	ENTRATE "CREDITI"	USCITE "DEBITI"	SALDO CASSA PARZIALE
00 MESE ANNO	IMPORTO AUTORIZZATO a cassa valuta scritturale 000.000,00	0,00	+ 000.000,00
00 MESE ANNO	0,00	IMPORTO VERSATO A INDICARE IL DESTINATARIO UCC §3-110 "IBAN XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" - 000.000,00	- 000.000,00
SALDO FINALE	+ 000.000,00	- 000.000,00	0,00

DICHIARAZIONE DI CREAZIONE CRO, UCC §4A-102

Dichiara di CREARE, sotto la propria responsabilità illimitata di spergiuro e frode, la transazione da contabilizzare, UCC §4A-104, UCC §4A-206, con il seguente CRO: 000000000000 datato 00 mese 0000 UCC §4A-301.

N.B. Le spese e le commissioni per la gestione della pratica, calcolate al 3%, sono a carico del Disponente. L'eventuale vostra richiesta di percentuali differenti comporterà la contabilizzazione, ex novo, a seguito dell'inoltro, da parte vostra, del prospetto coi vostri dati bancari per il saldo.

Articolo 74 (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio.

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del d.P.R. 445/2000 (L).

In riferimento al d.P.R. 445/2000 Capo IV, Sezione I, artt. 53, 55, 57, SI DISPONE la registrazione del protocollo del presente documento e se ne richiede l'invio del numero tramite risposta a questa P.E.C.: xxxxxxxxxxxxxx@pec.it

Consapevole delle violazioni e sanzioni penali previste dagli artt. 74 e 76 del d.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità.

Note:

¹ Cognome Patronimico e Prenome, proprietà propria e protetta;

² Nel caso in cui il mastrino non sia da Voi contabilizzato in maniera corretta nei termini previsti dalla presente, sarà presentata istanza di sequestro dei Vostri documenti e scritture contabili (ex art. 33 d.P.R. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni ed ex art. 52 d.P.R. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni).

In fede _____

PAGINA IN BIANCO

MITTENTE



DESTINATARIO

POST MASTER **Mario/a Rossi**
Disponente sul TRUST per Diritto

00/00/0000

Per avallo
C.F. #: xxxxxxx00x00x000x
mario/a rossi

autografo

